COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

(PARTENARIATO SOCIALE)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16/12/2019

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 Riferimenti legislativi, finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni e applicazioni
Art. 3 Destinatari del Baratto Amministrativo e loro obblighi
Art. 4 Svolgimento delle attività
Art. 5 Tipologia di interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

CAPO II – Procedure Amministrative
Art. 6 Individuazione dei tributi e dell'ammontare complessivo delle agevolazioni
Art. 7 Modalità di accesso
Art. 8 Progetti di partenariato sociale
Art. 9 Contratto di partenariato sociale

CAPO III - Forme di sostegno
Art. 10 Assicurazione
Art. 11 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza
Art. 12 Prevenzione dei rischi
Art. 13 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 14 Clausole interpretative
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Art. 16 Rinvio
Art. 17 Entrata in vigore

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1
Riferimenti legislativi, finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 190 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale attribuisce agli enti locali il potere di deliberare criteri e condizioni per la conclusione di contratti di partenariato sociale, indicandone i presupposti necessari, il possibile oggetto e la disciplina agevolativa.

2. Le misure previste nel presente regolamento perseguono l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi, accrescendo la comune coscienza civica e contribuendo allo sviluppo locale.

Art. 2
Definizioni e applicazioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivino per realizzare interventi aventi ad oggetto la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. Tali interventi, intesi anche quali strumenti per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.

b) *Gestione condivisa*: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

c) *Baratto amministrativo*: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.

d) *Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici*: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità.

e) *Contratto di partenariato sociale*: accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono i termini della collaborazione, l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. I contratti di partenariato riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

f) *Servizio civico*: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

g) *Progetti di partenariato*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune espressa attraverso Bando o Avviso Pubblico.

h) *Aree ed immobili pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico

i) *Tutor*: il dipendente comunale all'uopo individuato per l'attività di supervisione sull'esecuzione dei progetti.

j) *Disagio socio-economico*: situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dei tributi, a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta alle seguenti cause, verificatesi almeno 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa attribuibile al lavoratore;
- accordi aziendali o sindacali che prevedano una consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- riduzione del fatturato relativo ad attività libero-professionali, derivante da cause di forza maggiore (malattia, infortunio, ecc...) che abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare;
- cessazione di attività libero-professionali, derivante da cause di forza maggiore;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- decrescimento del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato o decesso del coniuge/convivente, che abbia determinato una notevole riduzione del reddito familiare.

Art. 3
Destinatari del Baratto Amministrativo e loro obblighi

1. Possono accedere al baratto amministrativo i cittadini, singoli o associati, in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- residenza nel Comune di Bolzano Vicentino;
- età non inferiore ad anni 18;
- idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 2 lettera a) del presente regolamento dovranno avere sede legale nel Comune di Bolzano Vicentino e i cittadini attivi dalle stesse impiegati dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

3. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non in mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buono svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. In caso di impossibilità comprovata del richiedente gli è riconosciuta facoltà di nominare altro componente maggiorenne del nucleo familiare che svolgerà l'attività programmata. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Bolzano Vicentino.

Art. 4
Svolgimento delle attività

1. Lo svolgimento delle attività è effettuato previa individuazione del calendario delle stesse, da stabilirsi di concerto con l'amministrazione comunale. In apposito registro sono riportati i giorni in cui

tali moduli di intervento sono eseguiti, al fine di conteggiare il monte ore assegnato al singolo "baratto amministrativo". Il progetto dovrà essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale all'uopo incaricato che fungerà da Tutor. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa generare crediti nei confronti dell'amministrazione comunale. Al termine delle attività saranno verificate le prestazioni rese ed attestata la totale o parziale realizzazione del progetto. In caso di parziale realizzazione del progetto il numero dei moduli di intervento di cui al successivo art. 6 verrà ridotto proporzionalmente. L'attestazione inerente la realizzazione del progetto con indicazione dei moduli e del relativo controvalore costituisce titolo per ottenere l'agevolazione tributaria di cui all'art. 6.

Art.5
Tipologia di interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura e/o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi, il tutto con le seguenti finalità:
   - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
   - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì essere realizzati interventi di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
   - manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole.
   - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri urbani ed extra-urbani;
   - pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
   - pulizia dei locali di proprietà comunale;
   - lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
   - manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 6
Individuazione dei tributi e dell'ammontare complessivo delle agevolazioni

1. L'adesione al baratto amministrativo dà il diritto di ottenere agevolazioni, sotto forma di esenzione o di riduzione dei tributi comunali quali:
   - i tributi sugli immobili comunque denominati;
   - la Tassa rifiuti;

   o delle entrate patrimoniali quali:
   - canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali
   - tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi
   - corrispettivi

2. Le esenzioni/riduzioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente ai tributi e/o entrate dovuti nell'anno di competenza. E' esclusa la possibilità di compensare debiti pregressi attraverso l'istituto del baratto amministrativo.

3. Le agevolazioni riconosciute in materia di tributi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e finanziate con risorse di bilancio comunale. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, la Giunta Comunale stabilisce annualmente con propria delibera i criteri di accesso, l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili per l'attuazione del baratto amministrativo e le relative modalità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

4. Al fine della corretta individuazione del monte ore che il richiedente può offrire, il Comune di Bolzano Vicentino adotta il sistema della quantificazione per Moduli:

- ogni Modulo è costituito da otto ore di lavoro;
- il valore economico attribuito ad ogni Modulo ammonta a euro 60,00;
- l'ammontare dell'agevolazione spettante, nel limite massimo stabilito, è determinato dal numero di moduli a cui ciascun soggetto ha aderito, per il valore allo stesso attribuito.

Art. 7
Modalità di accesso

1. L'Amministrazione Comunale normalmente predispone un Avviso pubblico contenente i requisiti dei destinatari, le modalità, i criteri e i termini di accesso al beneficio del Baratto amministrativo, nonché la scadenza per la presentazione delle istanze. I soggetti interessati dovranno presentare domanda su un apposito schema opportunamente predisposto specificando il numero di moduli a cui si intende partecipare e individuando il progetto di partenariato sociale. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo dello stanziamento previsto per il "baratto amministrativo" la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art.8
Progetti di partenariato sociale

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo sono individuati annualmente su proposta dei cittadini ovvero su iniziativa dell'amministrazione, secondo le modalità di seguito descritte. Contestualmente alla presentazione della domanda per aderire al baratto amministrativo, i soggetti interessati devono presentare una proposta di partenariato sociale. L'Amministrazione curerà l'istruttoria dei progetti presentati ai fini della loro ammissibilità verificando:

- la coerenza con le prescrizioni del presente regolamento;
- la fattibilità tecnica del progetto;
- gli oneri a carico dell'amministrazione comunale.

2. I progetti presentati da cittadini/associazioni vengono approvati con deliberazione della Giunta Comunale, se ritenuti ammissibili in fase istruttoria, ed eventualmente autorizzati nel limite delle risorse a disposizione.

Art. 9
Contratto di partenariato sociale

1. In ogni caso di approvazione o assegnazione di progetti di partenariato sociale si provvede alla sottoscrizione del contratto di partenariato, mediante il quale Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento. Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della

durata della collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce aspetti quali:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, i requisiti ed i limiti di intervento;
- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, le coperture assicurative nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- l'eventuale affiancamento del personale comunale e la vigilanza sull'andamento della collaborazione
- le modalità di rendicontazione del progetto;
- l'entità e i contenuti della compensazione oggetto del baratto;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati e in corso d'opera.
- la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto;

2. L'Ente potrà revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti. In tali casi non si applicherà alcuna esenzione/riduzione.

3. Al fine di evitare il cagionamento di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione dei benefici oggetto del baratto potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione integra, nel complesso, presupposti di economicità in capo all'Amministrazione. I contratti di partenariato sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 10
Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio civico mediante il Baratto Amministrativo saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

Art. 11
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel contratto di partenariato per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art.12
Prevenzione dei Rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni nonché delle modalità di intervento indicate nel contratto di partenariato.

Art. 13
Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - Disposizioni Transitorie e finali

Art. 14
Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei soggetti che svolgono le attività inerenti il baratto amministrativo, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione di informazioni relative ai cittadini/contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del procedimento.

2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.

3. Tra il Comune ed il e il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.

4. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 101/2018 di adeguamento del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti.

Art. 16
Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, se pertinenti, nonché a tutti gli atti inerenti e conseguenti adottati dalla Giunta comunale.

2. Si richiama l'art. 190 D. Lgs. 50/2016 *Baratto amministrativo*
"Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa."

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.